
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreti ministeriali: l'onere di allegazione gravante sulla parte comprende anche la loro produzione. Istanza di esibizione del correntista nei confronti della banca: limiti di ammissibilità

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio *iura novit curia* di cui all'[art. 113 c.p.c.](#) da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'[art. 1](#) delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, ragion per cui l'onere di allegazione gravante sulla parte comprende anche la loro produzione.

Per quanto concerne la questione dell'ammissibilità dell'istanza ex [art. 210 c.p.c.](#) del correntista nei confronti della banca, laddove l'attore non abbia prodotto gli estratti conto nella loro interezza, va considerato che l'istanza di esibizione è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative. Il che implica che l'esibizione non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione.

Tribunale di Foggia, sentenza del 11.1.2016, n. 56

...omissis...

Per quanto concerne la questione dell'ammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. del correntista nei confronti della banca, laddove l'attore non abbia prodotto gli estratti conto nella loro interezza, va considerato che l'istanza di esibizione è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass., 14 luglio 2004, n. 12997). Il che implica che l'esibizione non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (cfr. Cass., 10 gennaio 2003, n. 149).

Con specifico riferimento alla richiesta di esibizione di estratti di conto corrente la giurisprudenza ha precisato che "è inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'ordine nei confronti dell'istituto bancario convenuto di esibire in giudizio della documentazione relativa al rapporto di conto xxxe ordine di esibizione abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 T.U.B., quindi documenti che la parte - nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante - avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa" (cfr. Trib. Pescara, 4 ottobre 2007, in xxxxxx Cfr. altresì: Trib. Salerno, 14 gennaio 2011, secondo cui "non potrebbe perciò l'attore tentare di porre rimedio alle lacune documentati dalla sua produzione mediante esibizione ex art. 210 c.p.c. Deve al riguardo ribadirsi come:

- a) l'istanza di esibizione di documenti, ai sensi dell'art. 94 disp. art. c.p.c., deve contenere specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi, sicché essi si palesino utili a provare il fatto controverso: non è perciò ammissibile un'istanza di esibizione di documentazione contabile che dovrebbe assertivamente condurre alla prova dell'invalidità delle pattuizioni di conto corrente;
- b) l'ordine di esibizione deve dirigersi in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può tendere a scopi meramente esplorativi, id est a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva dell'attrice (nella specie xxxxxxxx
- c) l'esibizione di documentazione di natura contabile impone l'indicazione delle specifiche partite rilevanti ai fini della controversia, proprio perché l'ordine di esibire documentazione può essere impartito ad urto dei contendenti con esclusivo riguardo ad atti necessari al processo, ovvero concernenti la controversia "(art. 210 c.p.c., e, per i liberi d'impresa, art. 2711.c.c.), e quindi solo per atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto od almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa. Pertanto si deve negare che la suddetta esibizione possa essere sollecitata e disposta con generico riferimento alla contabilità della banca medesima, senza specificazione di quale partita o registrazione conterrebbe quella dimostrazione".

L'istanza di esibizione deve ritenersi senz'altro inammissibile anche laddove il correntista abbia formulato istanza di consegna della documentazione ex art. 119 T.U.B. ma in corso di causa o contestualmente alla notifica della citazione (cfr. Trib. Nocera Inferiore, 29 gennaio 2013, xxxx l'illegittimità del saldo debitore del conto corrente n. xxxxxxxx intrattenuto con xxxxxx in particolare l'addebito illegittimo di interessi ultralegali non convenuti ed in parte usurari, l'illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di cxxxxxxx non pattuita e comunque priva di giustificazione causale, l'addebito di spese non convenute e l'applicazione di valuta fittizia. Ha quindi avanzato domanda di rendiconto, di ripetizione d'indebito e di risarcimento danni.

Tuttavia l'attrice si è limitata a contestazioni generiche, senza indicare specificamente le singole poste indebite, e, quanto all'eccezione di usurarietà, senza produrre i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia. Inoltre non ha prodotto gli estratti conto nella loro interezza e, soprattutto, non ha allegato il contratto originario di conto corrente contenente le condizioni economiche concordate tra le parti.

Alle carenze assertive e probatorie di parte attrice non può sopperirsi con l'invocato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca, per le ragioni sopra esposte. Nel caso in esame l'attrice ha formulato istanza di consegna della documentazione ex art. 199 TUB soltanto in corso di causa, e peraltro ha prodotto la relativa richiesta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.

Nemmeno può farsi luogo alla chiesta c.t.u. contabile, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. il suddetto prezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass., 16 marzo 1996, n. 2205. In senso conforme, tra le altre, Cass., 30 novembre 2005, n. 26083; Cass., 6 aprile 2005, n. 7097; Cass. 10 dicembre 2002, n. 17555; Cass., 4 novembre 2002, n. 15399; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3374). Ove come nel caso di specie l'attore non fornisca tale prova e non individui i singoli addebiti ritenuti illegittimi, non è ammissibile l'espletamento di una CTU contabile. Ed invero, da un lato, la CTU non è un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione di dati già acquisiti al processo, dall'altro lato, in materia di rapporti di conto corrente una CTU può essere disposta solo ove sia possibile addivenire ad una quantificazione esatta - e non meramente approssimativa - degli importi oggetto della domanda di restituzione svolta da parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € xxxxx, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.